



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Gianluca Braghò	Presidente f.f.
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario (relatore)
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 16 dicembre 2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 4 novembre 2015, con la quale il Presidente della Provincia di Mantova ha

chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio odierna per deliberare sulla sopra indicata richiesta;

Udito il relatore, dott. Donato Centrone

Premesso che

Il presidente della Provincia di Mantova, con nota del 4 novembre 2015, ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 9 della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, in materia di riforma degli onorari alle avvocature degli enti pubblici.

La disposizione richiamata prevede, in particolare, che *"nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva"* (comma 3). Inoltre, che *"in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, ai dipendenti... sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamenti relativo all'anno 2013"* (comma 6). In riferimento alle norme sopra citate, il presidente della Provincia istante pone i seguenti due quesiti:

1) in primo luogo chiede se le somme recuperate dalle controparti, da ripartire tra gli avvocati interni ai sensi del citato comma 3, debbano intendersi comprensive, oltre che degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, anche dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), oppure se la provvista per far fronte all'obbligo tributario debba trovare diversa copertura (al di fuori ed in aggiunta alle predette somme). Al riguardo, l'istanza osserva che i compensi liquidati in sentenza non contemplano l'IRAP (dovuta dall'ente datore di lavoro), ragione per cui la prima delle ipotesi prospettate comporterebbe una riduzione dell'importo netto percepito dagli avvocati;

2) in secondo luogo chiede se i compensi professionali, spettanti in base alla regolamentazione interna, nei casi di compensazione delle spese e di transazione a seguito di sentenza favorevole all'amministrazione (comma 6), debbano considerarsi comprensivi di tutti gli oneri accessori, ivi inclusa l'IRAP, oppure se l'onere per quest'ultima imposta debba trovare diversa copertura, fermo restando il preventivo accantonamento nell'ambito delle risorse destinate a compensare l'attività dell'avvocatura interna.

In merito all'ammissibilità della richiesta

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

In relazione allo specifico quesito formulato dal Presidente della Provincia di Mantova, il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (si rinvia, per tutte, alla delibera della Sezione dell'11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva per l'attivazione di questa particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso della provincia, il presidente quale organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'Ente. Il presente presupposto soggettivo sussiste nel quesito richiesto dal Presidente della Provincia di Mantova, con nota del 4 novembre 2015.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la disposizione, contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali. Lo svolgimento della funzione è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma, rese esplicite in particolare con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri *in materia di contabilità pubblica*.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse

conferite dalla legislazione positiva. La Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009. Si è precisato che la funzione consultiva non può intendersi come consulenza generale agli enti, ma ristretta esclusivamente alla materia della contabilità pubblica, quindi ai bilanci pubblici, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio o comunque a temi di carattere generale nella materia contabile. Sono escluse le richieste che comportino valutazioni nel merito di procedimenti amministrativi già adottati. Inoltre, il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nei casi di interferenza, in concreto, con competenze di altri organi giurisdizionali.

In seguito, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con pronuncia di coordinamento, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, hanno delineato una nozione di contabilità pubblica incentrata sul *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici"*, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54 del 17 novembre 2010). Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere comunque qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale o nei casi di interferenza, in concreto, con competenze di altri organi giurisdizionali.

Il quesito posto dal Presidente della Provincia di Mantova afferisce all'interpretazione di una norma di coordinamento della finanza pubblica disciplinante i limiti per l'erogazione di emolumenti economici accessori al personale degli enti locali.

Tuttavia, in punto di ammissibilità oggettiva, va precisato, nello specifico, che la Provincia di Mantova, con nota del 17 luglio 2015, ha recentemente sottoposto alla scrivente Sezione regionale di controllo analoga questione interpretativa. La Sezione, con deliberazione n. 331/2015/PAR ha dichiarato l'inammissibilità della riferita istanza, in quanto, per come formulata in quella sede, appariva finalizzata ad ottenere indicazioni concrete in relazione ai criteri da seguire in merito all'adozione di atti che, come traspariva dalla stessa richiesta di parere, formavano oggetto di contenzioso fra il Comune ed alcuni dipendenti.

Inoltre, la Sezione aveva evidenziato come quel quesito non avesse carattere generale, posto che il richiedente si mostrava a conoscenza della disciplina che regola la corresponsione di alcuni emolumenti economici (compensi agli avvocati interni e c.d. incentivi alla progettazione), chiedendo alla Sezione di chiarire *"se possibile anche in termini esemplificativi, le corrette modalità di calcolo da operare in sede di liquidazione dei compensi in questione"*. In questo modo il quesito è finalizzato ad ottenere concrete indicazioni operative per scelte che, al

contrario, rientrano nella discrezionalità e responsabilità degli organi amministrativi, anche al fine di evitare commistioni ed ingerenze della Corte dei conti nelle concrete attività di gestione.

Tanto premesso, il quesito posto dal Presidente della Provincia di Mantova, come formulato nell'istanza del 4 novembre 2015, deve ritenersi ammissibile nei limiti in cui tende ad ottenere indicazioni di carattere generale, valevoli per l'adozione di futuri atti gestionali, circa l'assoggettamento all'IRAP dei compensi spettanti agli avvocati interni, problematica già oggetto di interventi interpretativi sia da parte delle Sezioni regionali di controllo che delle Sezioni riunite della Corte dei conti.

Esame nel merito

L'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, firmato in data 14 settembre 2000, ha disciplinato i compensi erogabili ai dipendenti avvocati dagli enti locali (*"Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL"*). Analoga disposizione è contenuta nell'art. 37 del CCNL per il personale dirigente degli enti locali, stipulato in data 23 dicembre 1999.

I dubbi interpretativi posti dalla Provincia di Mantova sono stati oggetto di attenzione in svariate pronunce della magistratura contabile. Si rinvia, in particolare, dopo l'intervento nomofilattico delle Sezioni Riunite, più avanti meglio precisato, alle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per la Liguria, n. 38/2014/PAR, e per la Toscana n. 146/2013/PAR. per la Lombardia, n. 73/2012/PAR, per il Piemonte, n. 16/2012/PAR.

Dopo alcune incertezze interpretative, il legislatore era intervenuto, con l'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevedendo che *"Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro"*. Successivamente all'entrata in vigore della norma citata si è posto, tuttavia, il problema interpretativo circa l'ampiezza concettuale da riconoscere agli indicati *"oneri riflessi"*, in particolare se, tra questi ultimi, fosse da computare anche l'IRAP.

Al riguardo, sono intervenute le Sezioni Riunite della Corte dei conti che, con deliberazione n. 33 del 30 maggio 2010, resa in funzione nomofilattica (ai sensi dell'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102),

soffermandosi sulle modalità di determinazione del compenso spettante al dipendente avvocato in caso di vittoria in sede giudiziale, hanno affermato quanto segue: *“Può concludersi nel senso che, mentre sul piano dell’obbligazione giuridica, rimane chiarito che l’Irap grava sull’amministrazione (secondo blocco delle citate disposizioni), su un piano strettamente contabile, tenuto conto delle modalità di copertura di “tutti gli oneri”, l’amministrazione non potrà che quantificare le disponibilità destinabili ad avvocati e professionisti, accantonando le risorse necessarie a fronteggiare l’onere Irap, come avviene anche per il pagamento delle altre retribuzioni del personale pubblico (primo blocco delle citate disposizioni). Pertanto, le disposizioni sulla provvista e la copertura degli oneri di personale (tra cui l’Irap) si riflette, in sostanza, sulle disponibilità dei fondi per la progettazione e per l’avvocatura interna ripartibili nei confronti dei dipendenti aventi titolo, da calcolare al netto delle risorse necessarie alla copertura dell’onere Irap gravante sull’amministrazione”.*

Il principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite permette di enucleare due punti fermi, a livello interpretativo, a cui debbono conformarsi i pronunciamenti delle Sezioni regionali di controllo. In primo luogo, in aderenza alla normativa fiscale, l’IRAP grava sull’amministrazione comunale, in quanto *“il presupposto stesso dell’imposta, indicato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e successive integrazioni, è, infatti, costituito dall’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. La disposizione è strettamente collegata al successivo articolo 3, che individua i soggetti passivi dell’imposizione; la mancata esplicita inclusione tra i soggetti passivi dei lavoratori dipendenti comporta, ex sé, la inapplicabilità del tributo in esame all’avvocatura interna degli Enti.*

In secondo luogo, le Sezioni Riunite affermano che le somme destinate al pagamento dell’IRAP devono trovare preventiva copertura finanziaria in sede di costituzione dei fondi destinati a compensare l’attività dell’avvocatura comunale, anche in aderenza alla necessità di garantire adeguata copertura ad una qualunque spesa gravante sulle amministrazioni pubbliche e di rispettare il principio del pareggio di bilancio posto dall’art. 81 della Costituzione (rafforzato, fra l’altro, successivamente al pronunciamento delle Sezioni Riunite dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, che lo ha anche esplicitamente esteso, nell’art. 97, a tutte le pubbliche amministrazioni). Nella citata deliberazione n. 33/CONTR/2010 si legge, infatti, che *“le somme indicate per fronteggiare in materia di pubblico impiego gli oneri di spesa, ivi inclusi i fondi di produttività e per i miglioramenti economici, costituiscono le disponibilità complessive massime e, pertanto, non superabili. In sostanza, sui bilanci dello Stato o degli altri enti pubblici, non potranno gravare ulteriori oneri che non trovino adeguata copertura”.*

Pertanto, le citate pronunce delle Sezioni regionali di controllo hanno concluso, da un lato, nel senso di escludere l’IRAP dalla concetto di “oneri riflessi”, presente nell’art. 1, comma 208

della legge n. 266/2005 (restando in capo all'ente locale l'obbligo giuridico di provvedere al versamento), ma, dall'altro, imponendo agli enti locali di reperire le risorse per finanziare il pagamento del tributo sui medesimi fondi destinati a compensare l'attività dell'avvocatura comunale (decurtando preventivamente questi ultimi in misura almeno pari a garantire la copertura dell'onere per il tributo).

In particolare, è stato messo in evidenza come in sede di quantificazione dei fondi destinati ai compensi professionali per le avvocature interne, gli enti locali devono accantonare, a fini di copertura, rendendole indisponibili, le somme che graveranno (al momento della concreto pagamento al dipendente) a titolo di IRAP. Gli indicati vincoli di provvista, necessari alla copertura di tutti gli oneri discendenti dall'erogazione dei predetti emolumenti economici accessori ai dipendenti avvocati, si riflettono sulla disponibilità delle risorse effettivamente ripartibili, riducendo a monte la quota da attribuire al personale (da calcolare al netto delle somme necessarie alla copertura dell'onere per IRAP, gravante sull'amministrazione).

Le conclusioni cui sono giunte le Sezioni regionali di controllo e le Sezioni Riunite della Corte dei conti risultano confermate dalla normativa di riforma degli onorari delle avvocature degli enti pubblici, contenuta nell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

In una logica di contenimento di alcuni speciali emolumenti economici accessori (compensi agli avvocati dipendenti; diritti di rogito ai segretari comunali; c.d. incentivi alla progettazione per il personale tecnico), costituenti un'eccezione alla definizione contrattuale dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici (ed al conseguente principio di onnicomprensività retributiva), il legislatore ha previsto, in primo luogo, al comma 1, che i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli avvocati dipendenti (ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato), siano computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (trattamento retributivo del primo presidente della Corte di cassazione, come ridefinito dall'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

Il successivo comma 3 dispone che, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate siano ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche (esclusi gli avvocati ed i procuratori dello Stato, per i quali vige una disciplina specifica) *"nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione"*.

Il richiamato comma 5, poi, prevede che *"i regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale"*.

Il comma 6 disciplina i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese (ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche), ipotesi per le quali prevede che ai dipendenti siano corrisposti *"compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013"*.

Infine, il comma 7, ancora nell'ottica di contenimento e razionalizzazione di tale tipologia di compensi accessori (in aderenza allo spirito che permea l'intero decreto-legge n. 90 del 2014, cfr., per esempio, artt. 10, 11 e 13), prescrive che i compensi professionali previsti dal comma 3 e dal primo periodo del comma 6 (spettanti agli avvocati interni degli enti locali) debbano essere corrisposti *"in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo"*.

Il comma 8 disciplina, in conclusione, i profili di diritto intertemporale, prevedendo che il primo periodo del comma 6 (emolumenti in caso di compensazione delle spese) si applichi alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Invece, i commi 3, 4 e 5 (emolumenti in caso di sentenza favorevole, con recupero delle spese legali a carico delle controparti), il secondo e il terzo periodo del comma 6 (giudizi in materia previdenziale o assistenziale), nonché il comma 7 (erogazione di compensi professionali agli avvocati interni in misura non superiore al proprio trattamento economico complessivo), si applichino a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. La norma sanziona il mancato adeguamento dei citati regolamenti e contratti collettivi, vietando, a decorrere dal 1° gennaio 2015, alle amministrazioni pubbliche inadempienti la corresponsione di compensi professionali agli avvocati dipendenti.

La nuova disciplina legislativa conferma le possibilità di preventivo scorporo dell'IRAP dalle somme attribuibili agli avvocati dipendenti (doverose al fine di non gravare i bilanci degli enti di ulteriori spese, non aventi adeguata copertura), già evidenziate dalla magistratura contabile.

Nell'ipotesi di compenso professionale a seguito di sentenza favorevole all'amministrazione (oggetto di disciplina nei commi 3 e 5 dell'art. 9 del decreto-legge n. 90 del 2014), il regolamento adottato dall'ente locale (in attesa di eventuale differente disciplina da parte della contrattazione collettiva nazionale), nel determinare i compensi spettanti agli avvocati interni, deve preventivamente decurtare, dalle somme recuperate dalle controparti a titolo di spese giudiziali, l'onere necessario al pagamento dell'IRAP, al fine di provvedere, al momento della concreta liquidazione dei compensi ai dipendenti avvocati, al versamento all'erario di quest'ultima (che, come noto, incombe sull'ente datore di lavoro). La norma permette, infatti, all'amministrazione di determinare, oltre che le modalità, la "*misura*" del compenso spettante al dipendente avvocato, a fronte di un contenzioso risolto a favore dell'ente e con pagamento delle spese a carico della controparte. Tale facoltà è resa evidente, in maniera simmetrica, nell'ultimo periodo del medesimo comma 3, in base al quale "*la parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione*".

Pertanto, a fronte della riscossione di una predeterminata somma (per es., euro mille) a titolo di condanna alle spese a carico della controparte, l'ente locale può stabilire, con il regolamento previsto dalla norma di finanza pubblica, di destinarne solo una quota a carico dei dipendenti avvocati (per es., euro seicento), riservandone la restante (nell'esempio fatto, euro quattrocento) al pagamento dell'IRAP al momento della concreta liquidazione del compenso o, comunque, a beneficio del bilancio dell'amministrazione.

Similare la disciplina nei casi di pronunciata compensazione integrale delle spese (ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni), oggetto di normazione nel comma 6 del citato articolo 9, ipotesi nelle quali si prevede che ai dipendenti siano corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti (e nei limiti dello stanziamento previsto dall'amministrazione, che non può superare quello del 2013). Anche in questo caso, il regolamento interno (atto che rileva in sede di individuazione delle somme spettanti, potendo essere rimessi alla contrattazione integrativa i criteri di distribuzione degli emolumenti) deve determinare la quota di compensi spettanti agli avvocati dipendenti, avendo cura di decurtare (*rectius*, conteggiare), preventivamente, quanto necessario al pagamento dell'IRAP al momento della concreta liquidazione del compenso.

In questa ipotesi la norma non prescrive un obbligo di aggiornamento del (precedente) regolamento interno (con conseguente divieto di corresponsione di compensi agli avvocati dipendenti dal 1° gennaio 2015, cfr. comma 8). Tuttavia, l'amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionale potestà organizzativa, in aderenza ai principi generali, può adottare un

nuovo regolamento (o modificare il preesistente) al fine di determinare la quota di compensi spettanti agli avvocati interni nei casi previsti dal comma 6 dell'art. 9. In particolare, quantificando la somma dovuta agli avvocati in modo da tenere conto anche dell'onere di pagamento dell'IRAP al momento della liquidazione. In questo caso, in assenza di somme da recuperare dalle controparti, non vi è la previa costituzione di un fondo alimentato da soggetti terzi, ma l'amministrazione individua i compensi spettanti ai propri avvocati facendo esclusivamente ricorso a risorse del proprio bilancio (presupposto che impone di considerare con ancora maggiore ponderazione, al momento della determinazione generale dei compensi spettanti agli avvocati interni, anche il discendente onere per l'IRAP, graduando di conseguenza la relativa quantificazione).

P.Q.M.

nelle considerazioni sopra esposte è il parere della Sezione

Il magistrato relatore
(dott. Donato Centrone)

Il Presidente f.f.
(dott. Gianluca Braghò)

Depositata in segreteria
18 dicembre 2015
Il Direttore della segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)